

Decreto del Presidente della Corte costituzionale 28 ottobre 2021

Modalità per l'attuazione del processo costituzionale telematico a norma dell'art. 39 delle <u>Norme integrative</u> per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

- **1.** Ambito di applicazione. 1. Il presente decret o disciplina le modalità per l'attuazione del processo costituzionale telematico, tenuto conto di quanto disposto nell'art. 22 della <u>legge 11 marzo 1953, n. 87</u>, e nelle «<u>Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale</u>».
- **2.** Regole tecniche. 1. Le regole tecniche per l'attuazione del processo costituzionale telematico sono contenute nell'Allegato A) al presente decreto, di cui fa parte integrante.
- 2. Le modifiche all'Allegato A) rese necessarie dall'evoluzione tecnologica sono disposte previa delibera della Corte in sede non giurisdizionale con provvedimento del Presidente e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale della Corte.
- 3. Requisiti formali degli atti di parte. 1. I ricorsi, gli atti di costituzione e di intervento, nonché le memorie ed altri atti di parte sono redatti secondo i criteri indicati nelle regole tecniche di cui all'art. 2, comma 1.
 - 4. *Tutela dei dati personali.* 1. Gli atti di cui all'art. 3 sono trasmessi in versione integrale.
- 2. La protezione dei dati personali è effettuata ai sensi dell'art. 34 delle <u>Norme integrative</u> e della disciplina attuativa.
- 5. Disposizione transitoria e finale. 1. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e si applica ai giudizi il cui atto introduttivo sia stato depositato in cancelleria della Corte costituzionale a partire dalla data di entrata in vigore delle Norme integrative.

Allegato A)

PROCESSO COSTITUZIONALE TELEMATICO SISTEMA E-COST. REGOLE TECNICHE

- I. *Sistema e-Cost.* 1. Il sistema e-Cost è la piattaforma informatica per il deposito e lo scambio degli atti in modalità telematica riguardanti i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Il sistema e-Cost opera in modalità «upload», di cui al successivo art. II, comma 1, lettera d). I dettagli tecnici e operativi sono contenuti nella «Guida all'utilizzo per l'utente», pubblicata sul sito istituzionale della Corte.
 - 2. Per accedere a e-Cost é necessario disporre, alternativamente, di:
- a) credenziali di accesso (username e password), che vengono rilasciate al termine del processo di accreditamento («profilazione»), con successiva verifica da parte della cancelleria della Corte costituzionale;
 - b) SPID (Sistema pubblico di identità digitale).
- 3. Possono richiedere l'accesso ad e-Cost:
- a) gli avvocati del libero Foro e dell'Avvocatura dello Stato;
- b) le autorità giurisdizionali o i soggetti che hanno titolo a promuovere giudizi, a costituirsi o a intervenire davanti alla Corte costituzionale.
 - 4. L'indirizzo per accedere a e-Cost é il seguente: https://ecost.cortecostituzionale.it
- 5. Il completamento dell'accesso all'indirizzo di cui al comma 4 consente di eseguire tutte le attività relative al processo costituzionale, secondo quanto dettagliatamente indicato nella «Guida all'utilizzo per l'utente».
- 6. L'accesso alla piattaforma consente ai soggetti abilitati di compiere tutte le operazioni inerenti al processo costituzionale, compresi la consultazione e il prelievo degli atti contenuti nel proprio fascicolo informatico.
 - II. Definizioni. 1. Ai fini del presente allegato si intendono per:
- a) Fascicolo informatico: insieme dei documenti digitali relativi ai giudizi davanti alla Corte costituzionale all'interno di

e-Cost;

- b) Registro generale informatico: insieme dei registri informatici di cancelleria, di cui all'art. 2 delle Norme integrative e ai regolamenti vigenti adottati dalla Corte costituzionale;
- c) Sigico-Cancelleria: sistema di giustizia costituzionale utilizzato dalla cancelleria e integrato con e-Cost per la gestione informatica delle attività inerenti ai giudizi che si svolgono davanti alla Corte costituzionale;
- d) Modalità Upload: sistema di riversamento informatico diretto su server, che consente il deposito e la completa disponibilità dei documenti tramite una piattaforma dedicata e con una specifica interfaccia per l'utente.

- 2. La piattaforma e-Cost accetta esclusivamente documenti in formato .pdf o .p7m; il fascicolo del giudizio a quo deve essere trasmesso in un unico file .pdf.
- III. *Pubblicazione dell'ordinanza*. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 delle <u>Norme integrative</u>, l'ordinanza é trasmessa tramite Sigico-Cancelleria alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
- IV. *Procura alle liti e conferimento dell'incarico al difensore*. 1. Per la procura alle liti e il conferimento dell'incarico al difensore si osservano le disposizioni di cui alle Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico.
- V. Requisiti formali degli atti di parte. 1. Gli atti di costituzione e di intervento, nonché le memorie o altri atti indicano gli indirizzi PEC di tutti i difensori ai quali inviare le comunicazioni di cancelleria.
- VI. *Deposito degli atti*. 1. Il deposito degli atti, come disciplinato dalle <u>Norme integrative</u>, é perfezionato successivamente alle verifiche da parte della cancelleria.
 - 2. In caso di anomalie, le stesse saranno segnalate all'utente attraverso il sistema eCost.
- 3. Ai fini del computo dei termini, la data di deposito corrisponde alla data di inserimento nel sistema e non alla data di verifica da parte della cancelleria. Il termine è rispettato se l'atto è inserito nel sistema entro le ore 24,00 del giorno di scadenza.
- 4. Il risultato della verifica sarà notificato all'utente tramite comunicazione via posta elettronica generata automaticamente da e-Cost.
- 5. Dell'avvenuto perfezionamento del deposito degli atti è data comunicazione alle parti costituite tramite il sistema e-Cost, che li rende disponibili alle parti a decorrere da tale momento. Per i giudizi incidentali gli atti di costituzione e di intervento sono resi disponibili alle altre parti alla scadenza del termine dei venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza in Gazzetta Ufficiale.
- VII. *Notificazioni e comunicazioni*. 1. Le notificazioni e le comunicazioni sono eseguite a cura del Cancelliere e si intendono perfezionate per il tramite del sistema e-Cost, fatti salvi i casi di cui all'art. 38 delle <u>Norme integrative</u>.
- VIII. Requisiti formali dei ricorsi. 1. Il ricorso indica gli indirizzi PEC di tutti i difensori o dei soggetti che hanno titolo a promuovere ricorsi alla Corte costituzionale ai quali indirizzare le comunicazioni di cancelleria.

- 2. L'atto di rinuncia, di cui all'art. 25 delle <u>Norme integrative</u>, è trasmesso con le modalità previste all'art. VI.
- IX. Trasmissione dei ricorsi che promuovono questioni di legittimità costituzionale. 1. Il ricorso di cui all'art. 22 delle <u>Norme integrative</u> è trasmesso in cancelleria, con la prova delle avvenute notificazioni, e nelle modalità indicate all'art. VI. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli, da III a VIII.
- X. Trasmissione dei ricorsi per conflitto di attribuzione. 1. Il ricorso di cui all'art. 26 delle <u>Norme integrative</u> e, ove la Corte ne dichiari l'ammissibilità, la prova delle avvenute notificazioni, sono trasmessi in cancelleria con le modalità indicate agli articoli V e VI.
- 2. Il ricorso di cui all'art. 27 delle <u>Norme integrative</u> è trasmesso in cancelleria, con la prova delle avvenute notificazioni, secondo quanto stabilito all'art. VI. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli, da III a VIII.
- XI. Istanza di sospensione. 1. Per l'istanza di sospensione di cui all'art. 23 delle <u>Norme</u> integrative si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo VI.
- XII. Trasmissione delle ordinanze relative ai giudizi di cui all'art. 2 della <u>legge</u> <u>costituzionale 11 marzo 1953, n. 1</u>. 1. L'ordinanza e gli atti relativi ai giudizi di cui all'art. 2 della <u>legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1</u>, sono trasmessi dall'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione alla cancelleria della Corte costituzionale per il tramite del sistema e-Cost. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli.
- XIII. *Atti di causa*. 1. Per gli effetti di cui all'art. 13 delle <u>Norme integrative</u>, gli atti di causa sono resi disponibili alla Corte tramite il sistema e-Cost.
- XIV. Atti fuori termine. 1. Il sistema e-Cost evidenzia se la trasmissione degli atti è da considerare fuori termine, sulla base della disciplina applicabile.
- 2. Qualora venga segnalato il superamento dei termini, l'utente potrà, comunque, trasmettere l'atto alla cancelleria della Corte. La valutazione finale è, in ogni caso, riservata alla Corte costituzionale.

XV. Disposizioni finali. – 1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, ove applicabili, le <u>Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico</u>.